



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Area Amministrativa

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO MINERALOGICO E GEMMOLOGICO “LUIGI CELLERI”

CAPITOLATO SPECIALE

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione della struttura denominata Museo mineralogico e gemmologico “Luigi Celleri” sito in località S. Piero.

La struttura è stata istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2014 ed espone esemplari di proprietà e/o forniti in comodato d’uso gratuito da parte di collezioni private, ed è attrezzato per la realizzazione di attività a valenza strettamente culturale ed educativa, quali laboratori didattici, sale per l’esposizione di mostre temporanee e non, mezzi di divulgazione audiovisiva.

ARTICOLO 2 FINALITA’ DELLA CONCESSIONE

Con la concessione a terzi del servizio il Comune di Campo nell’Elba si propone l’obbiettivo di incrementare e promuovere la conoscenza dei filoni pegmatitici del Massiccio del M. Capanne, i cui campioni mineralogici sono oggi esposti nei più prestigiosi musei del mondo e fanno parte delle più famose collezioni private esistenti. Tale obbiettivo si colloca all’interno di un primario interesse del comune di rappresentare e promuovere l’importanza del territorio di S. Piero in ambito culturale, scolastico e turistico.

Il presente capitolato speciale disciplina le attività relative al servizio di gestione e sviluppo del Museo che il concessionario dovrà assicurare e che, nello specifico, sono le seguenti: apertura e chiusura, vigilanza e custodia, biglietteria, didattica, promozione del territorio, pulizia e manutenzione ordinaria.

ARTICOLO 3 DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO

E’ dell’Amministrazione Comunale o di altro soggetto espressamente e formalmente

incaricato dalla stessa, la responsabilità dell'attuazione delle politiche museali e della gestione complessiva del museo, della conservazione, della valorizzazione e godimento dei beni in esso contenuti, delle attività didattico/educative.

Il concessionario dovrà operare sulla base delle direttive che, di volta in volta, i soggetti di cui sopra riterranno opportuno impartire nell'interesse primario del Museo.

ARTICOLO 4

LOCALI E STRUTTURE OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La struttura di cui in oggetto ha sede in località San Piero, in Via Cavour n.73. E' dotata di spazi debitamente attrezzati, sufficienti per dimensione ai normali flussi di pubblico e a norma di sicurezza, per l'accoglienza e la realizzazione delle attività offerte.

La sede museale risulta a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico/sanitario e del superamento delle barriere architettoniche ed è dotata di sistema antincendio.

Gli spazi museali sono quelli di proprietà comunale, così composti:

- al piano terra:
 - ♦ atrio
 - ♦ una sala espositiva polivalente
 - ♦ due sale comunicanti di cui una da utilizzare per laboratori ed attività didattiche e una da adibire a spazio espositivo per mostre permanenti (ad es. mostra granito, ecc.)
 - ♦ ampio corridoio
- al piano primo:
 - ♦ tre sale espositive due delle quali allestite per l'esposizione dei minerali e una dedicata anche alle proiezioni
 - ♦ un piccolo laboratorio/deposito
 - ♦ un ripostiglio
 - ♦ ampio corridoio.

Il Concessionario si assume la responsabilità del corretto uso dei locali, delle attrezzature, e degli impianti presenti, e provvede a segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni e problematiche che dovessero insorgere.

Successivamente alla concessione del servizio e prima dell'inizio delle attività, sarà redatto apposito verbale di consegna da sottoscrivere in contraddittorio fra le parti.

Il Comune di Campo nell'Elba si riserva comunque in ogni momento, dietro preventiva comunicazione, la facoltà di utilizzare ed accedere al Museo per propri scopi e finalità.

ARTICOLO 5

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRESTAZIONALI

Le attività che il concessionario del servizio di gestione del Museo dovrà garantire sono le seguenti:

1. *Apertura, chiusura, vigilanza e custodia:* il concessionario dovrà provvedere all'apertura ed alla chiusura del Museo nonché vigilare e custodire le collezioni, i reperti, le attrezzature presenti.
2. *Biglietteria:* il servizio deve essere garantito nei periodi di apertura del Museo. In qualsiasi momento dovrà, invece, essere garantita la possibilità di prenotare,

anche mediante mezzi informatici, visite e/o attività.

3. *Didattica*: dovrà essere elaborato un piano di attività didattiche che riguardino diverse tipologie di utenza, finalizzato a rendere maggiormente fruibile il patrimonio museale e sostenere processi di apprendimento, per le diverse fasce d'età. Oltre alle visite guidate, ai laboratori didattici, alle attività con le scuole, il concessionario dovrà garantire l'organizzazione di escursioni e/o visite guidate a carattere geologico, archeologico e naturalistico nel territorio di Campo nell'Elba.
4. *Promozione/attività culturali*: il concessionario dovrà collaborare insieme all'Amministrazione Comunale e al Direttore Scientifico alla realizzazione di attività di promozione e diffusione della conoscenza del Museo anche mediante l'organizzazione di visite a tema, conferenze, eventi, mostre temporanee al fine di favorire una crescita di attenzione da parte del pubblico verso le collezioni del Museo, del patrimonio culturale, naturalistico e ambientale del territorio.
5. *Pulizia e manutenzione ordinaria*: il concessionario dovrà provvedere alla costante pulizia e alla manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature presenti, in modo che vi sia data la massima attenzione all'igiene ed al decoro. La pulizia e l'ordinaria manutenzione non riguardano soltanto i locali adibiti all'esposizione dei minerali, ma anche tutti gli altri spazi interni ed esterni dell'edificio utilizzato come Museo.

Il concessionario deve inoltre garantire la massima collaborazione per attività e/o iniziative promosse dal Comune di Campo nell'Elba, volte anche a permettere la possibilità di accedere a contributi e/o fondi pubblici e/o privati.

L'Ente consente, altresì, che il Gestore utilizzi uno spazio, all'interno del Museo, da adibire a bookshop dove, su esplicito positivo parere dell'Amministrazione Comunale, potrà essere effettuata la vendita di gadget, pubblicazioni e stampati, relativi al Museo o ad attività connesse allo stesso, previo conseguimento di idonee autorizzazioni previste dalle leggi vigenti sia in termini di legalità che di sicurezza, ed a condizione che tale materiale abbia comunque attinenza con il campo più ampio delle discipline naturalistiche cui il Museo afferisce.

ARTICOLO 6 **SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - APERTURA MUSEO**

Il monte ore complessivo di servizio è stimato in circa 800 ore annue. Tale stima è stata effettuata in base agli orari di seguito indicati:

- **dal 15 marzo al 15 aprile** dovrà essere garantita un'apertura diurna di almeno 2 ore al giorno per un minimo di 4 giorni, assicurando l'apertura nelle giornate di sabato e domenica;
- **dal 16 aprile al 31 maggio** dovrà essere garantita un'apertura diurna di almeno 4 ore al giorno per un minimo di 4 giorni settimanali, assicurando l'apertura nelle giornate di sabato e domenica;
- **dal 1 giugno al 15 settembre** dovrà essere garantita un'apertura di almeno 6 ore al giorno per un minimo di 6 giorni settimanali, assicurando l'apertura nelle giornate di sabato e domenica e garantendo almeno 2 ore al giorno di apertura serale nei mesi di luglio e agosto;

- **dal 15 settembre al 2 novembre** dovrà essere garantita un’apertura diurna per un minimo di 4 ore al giorno per un minimo di 4 giorni, assicurando l’apertura nelle giornate di sabato e domenica;
- **dal 20 dicembre al 6 gennaio** dovrà essere garantita l’apertura diurna per almeno 11 giorni per un minimo di 4 ore al giorno.

Potranno essere previste ulteriori aperture come da programma dettagliato presentato in sede di gara, che saranno oggetto di specifica valutazione sulla base dei criteri espressamente riportati nel Bando.

Durante i mesi di chiusura, nel giorno di riposo settimanale e fuori dal normale orario di apertura, il concessionario, su prenotazione di gruppi organizzati e/o scuole che prevedano la partecipazione di minimo 15 persone, a seguito di preventiva comunicazione all’Ente, dovrà effettuare, se richiesti, laboratori didattici, visite guidate o altre attività culturali.

Qualsiasi eventuale variazione agli orari di apertura proposti in sede di gara dovrà dal concessionario essere sottoposta all’approvazione dell’Ente.

Il concessionario dovrà inoltre garantire eventuali aperture straordinarie, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione comunale, in caso di necessità e in relazione alle proprie esigenze, si riserva la facoltà di modificare temporaneamente l’orario di apertura.

Sarà cura del concessionario provvedere ad una chiara comunicazione circa gli orari di apertura del Museo sia presso la sede museale sia presso gli uffici per il turismo, sulla stampa, sui siti informatici, anche in più lingue.

ARTICOLO 7 **VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE**

Il valore della gestione del servizio in oggetto per l’intero periodo della concessione, comprensivo dell’eventuale rinnovo, viene presuntivamente stimato in € 200.000,00 derivante dai proventi degli ingressi al Museo e dalle attività didattiche.

La durata della concessione è stabilita in anni cinque, decorrenti dalla data di avviamento delle attività; è altresì prevista la possibilità di un rinnovo per ulteriori cinque anni.

Il concessionario si impegna sin d’ora a rinnovare in tal caso il servizio alle medesime condizioni contrattuali.

Il contratto potrà altresì essere risolto dalle parti, previo preavviso di mesi sei.

In caso di ritiro anticipato della collezione da parte del proprietario della stessa, il gestore potrà considerarsi libero dagli obblighi contrattuali assunti, con possibilità di presentare altresì un progetto di utilizzo alternativo delle strutture assegnate.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, al concessionario non spetterà compenso a nessun titolo, od indennità di sorta. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione concedente di attivare procedure di risarcimento per danni all’immobile ed all’immagine dell’Ente stesso.

Al termine del rapporto contrattuale, per naturale scadenza o anticipatamente per altra causa, al gestore non spetterà alcun compenso di buona uscita o indennità di avviamento.

Ricorrono le condizioni per la predisposizione del D.U.V.R.I.

Il concorrente nella formulazione dell'offerta economica dovrà, altresì, tener conto dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta: tali oneri sono a carico del concorrente e compresi nel prezzo offerto.

ARTICOLO 8 CONSEGNA DELL'IMMOBILE

Il Comune di Campo nell'Elba provvederà a consegnare al concessionario l'immobile comunale sede del Museo previa redazione di un apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Analogamente, alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegnerà al Comune lo stesso immobile previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di un apposito verbale.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga a:

- garantire il rispetto della puntualità degli orari dei servizi;
- individuare, nell'ambito della sua discrezionalità imprenditoriale, per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, proprio personale o personale esterno in possesso di competenza professionale adeguata alle funzioni da svolgere;
- individuare, per le attività didattiche, un “Responsabile” a cui l'Ente potrà far riferimento, che sarà il referente “privilegiato” per il mondo della scuola e per gli altri soggetti che usufruiranno di servizi e di attività educative;
- prevedere la presenza adeguata di personale idoneo a garantire sia lo svolgimento del servizio di guardiania e bigliettazione, che le attività didattiche e le visite guidate;
- garantire la pulizia quotidiana di tutti i locali di cui si compone il museo nonché delle scale di accesso e delle aree esterne;
- provvedere al riordino dei locali e degli arredi;
- segnalare, per il tramite della Direzione Scientifica, all'ufficio comunale competente eventuali disfunzioni alla struttura o agli impianti;
- raccogliere richieste e osservazioni dei visitatori e segnalarle, per il tramite della Direzione Scientifica, all'ufficio competente;
- rispettare le norme regolamentari che il Comune adotterà in materia nonché le direttive emanate dagli organi comunali competenti;
- farsi carico degli oneri per il materiale ed il personale addetto alle pulizie;
- presentare annualmente, entro il 31/12, un'ampia e dettagliata relazione sull'attività svolta e un completo resoconto economico riportante ogni voce di entrata e di spesa.

ARTICOLO 10 ALTRI ONERI

Il gestore si impegna:

- a non fare uso del nome del Museo senza previa autorizzazione della Direzione Scientifica
- a segnalare all'Amministrazione, per il tramite della Direzione Scientifica, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che ritenesse necessari.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- le spese di straordinaria manutenzione degli immobili e degli impianti
- gli oneri e le spese per la fornitura di: energia elettrica, acqua, riscaldamento ad eccezione delle spese telefoniche.

ARTICOLO 11 **COSTI DI INGRESSO – ATTIVITÀ DIDATTICHE – VISITE GUIDATA**

L'ingresso dei visitatori al Museo è consentito previo acquisto di biglietto, fatte salve disposizioni circa la "gratuità" dell'ingresso stabilite dell'Amministrazione Comunale. Il prezzo del biglietto individuale di ingresso, così come il prezzo per tutte le attività del Museo (attività didattiche, laboratori, visite guidate al Museo e ai percorsi dell'istituendo Parco del Granito) saranno proposti dal concessionario all'approvazione dell'Ente.

I proventi di biglietteria verranno introitati direttamente dal concessionario.

ARTICOLO 12 **CORRISPETTIVO**

Per lo svolgimento del servizio di gestione del Museo non è previsto il riconoscimento al concessionario di alcun corrispettivo. Il soggetto gestore potrà tuttavia introitare tutti i proventi relativi allo svolgimento delle attività.

Il concedente si riserva, inoltre, di valutare l'eventualità di riconoscere al concessionario un contributo economico a fronte di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che di volta in volta si renderanno necessari alle apparecchiature e alle attrezzature presenti all'interno della struttura museale.

ARTICOLO 13 **PERSONALE E RAPPORTI DI LAVORO**

Il concessionario potrà utilizzare, nell'ambito della sua discrezionalità imprenditoriale, proprio personale o personale esterno, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia. Dovrà inoltre garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Ente dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

Sono a carico del concessionario le spese comunque relative al personale a qualsiasi titolo utilizzato per la gestione del Museo, sollevando il concedente da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed il proprio personale dipendente o i collaboratori autonomi, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

L'ente è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del concessionario durante la vigenza del contratto di cui al presente capitolo.

Il personale in servizio dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento che dovrà essere reso ben visibile agli utenti e al personale di controllo del Comune.

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il concessionario dovrà incaricare del servizio, persone in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprerensibile, riservato e corretto, disponibile alla collaborazione.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere al concessionario di allontanare dal servizio i dipendenti che abbiano dato motivo di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

ARTICOLO 14 **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Il concessionario assume a suo totale carico tutti gli obblighi relativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dipendente e/o collaborante con il concessionario stesso ed ottemperare agli obblighi derivanti dal D. Lgs. n.81/2008, rimanendo escluso l'ente concedente da ogni eventuale responsabilità in materia per il predetto personale.

Il concessionario dovrà inoltre garantire che l'esecuzione del servizio contrattualmente previsto si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti o comunque applicabili nel territorio nazionale.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di relative inadempienze, il concedente potrà sospendere l'efficacia del contratto, fino a quando il gestore non provveda all'adeguamento alle norme e regole nell'attività di servizio. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del gestore, né a differimenti o proroghe contrattuali.

Eventuali gravi e ripetute violazioni di legge rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del soggetto concessionario, alla risoluzione automatica del contratto.

Nell'espletamento del servizio non si richiede di adottare particolari e ulteriori misure di sicurezza se non quelle già in capo al concessionario nella particolare formazione e informazione del personale addetto al servizio.

Il Comune provvederà a fornire al concessionario dettagliate informazioni sugli ambienti in cui opererà il personale incaricato e sulle misure di prevenzione e di emergenza già adottate.

Per tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente capitolo si dovrà far riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 15

COPERTURE ASSICURATIVE

A) CAUZIONE DEFINITIVA

Conclusa la procedura di gara, il soggetto concessionario dovrà costituire una garanzia fideiussoria di € 20.000,00, pari al 10% del valore presunto della Concessione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La fideiussione bancaria od assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del concedente. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente che in caso di controversia tra assicurazione e beneficiario il foro competente è esclusivamente quello di Livorno, ritenendosi altrettanto valida la previsione di cui allo schema di polizza di cui al comma 1 del Decreto 12.03.2004 n.123 ed alla scheda tecnica contenuta nell'allegato allo stesso decreto.

La cauzione definitiva dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente Concedente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

- a. mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n.385/1993;
- b. mediante fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- c. mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) ai sensi del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 01.07.2015.

Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo.

B) POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

Al momento della sottoscrizione del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà aver stipulato la seguente copertura assicurativa avente validità per l'intera durata dell'appalto:

- idonea polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera a qualunque titolo, a copertura di tutti i danni che possano essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

La stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

ARTICOLO 16

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il concessionario è tenuto, con spese a proprio carico, ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria volti al mantenimento della struttura.

Non è ammessa la realizzazione di interventi “rilevanti” sui beni consegnati se non preventivamente comunicati ed autorizzati dall’Ente.

E’ consentita, previa autorizzazione dell’Ente, la posa di strutture mobili che dovranno risultare da apposito elenco da trasmettere all’Ente.

L’inoservanza dei commi precedenti determina l’immediata risoluzione del contratto in danno al concessionario.

Competono all’Ente gli interventi di manutenzione straordinaria non causati da dolo o colpa del concessionario, e di adeguamento alle normative degli immobili e loro pertinenze, inclusi tutti gli adempimenti di cui alle leggi vigenti.

ARTICOLO 17

ONERI E RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il concessionario risponde nei confronti degli utenti e dei terzi, degli obblighi e degli impegni derivanti dall’attività di informazione e accoglienza prestata ai visitatori, svolta nei locali del Museo sopra indicati, nonché dei fatti illeciti del personale.

ARTICOLO 18

PENALITÀ

L’inoservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile il concessionario di una penale da applicarsi discrezionalmente dal concedente, a partire da € 100,00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata fino ad un massimo di € 1.000,00.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile del Servizio dell’Ente previa contestazione al concessionario dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l’importo della penale applicata mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fideiussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa.

L’incameramento avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio senza ulteriori formalità; in tal caso il concessionario sarà obbligato alla reintegrazione della fideiussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza del concessionario, in particolare per quanto riguarda il mancato o non conforme

adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio o la mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta, nonché l'eventuale uso improprio delle strutture assegnate. In queste ipotesi la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione delle deduzioni di discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intero deposito cauzionale previsto all'art.15.

A conclusione del procedimento la revoca della concessione avverrà a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale; tale revoca potrà avere effetto immediato, in presenza di rilevanti ragioni di interesse ed ordine pubblico, e comunque non darà diritto ad indennizzi di sorta a qualsivoglia titolo richiesti.

ARTICOLO 20 FORME DI CONTROLLO

Il concessionario deve predisporre annualmente una relazione dettagliata relativa alla gestione del servizio effettuata nel periodo di riferimento, vidimata dalla Direzione Scientifica, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si obbliga, altresì, a fornire alla concedente, su semplice richiesta, qualsiasi documentazione inerente la concessione del servizio.

Al Comune di Campo nell'Elba è riservata la più ampia facoltà di controllo e di ispezione sull'attività svolta dal concessionario nella sede del Museo, che è e resta a tutti gli effetti, attività istituzionale dell'Ente.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di individuare modalità di valutazione e di gradimento della qualità dei servizi offerti da parte dei visitatori e dell'utenza.

ARTICOLO 21 CONTRATTO - DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE

Il concessionario sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine che gli verrà fissato successivamente, e in ottemperanza a quanto dettato dall'art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016.

Penale la risoluzione del contratto è tassativamente vietata la cessione dei servizi oggetto del presente capitolo, nonché la subconcessione.

ARTICOLO 22 SPESE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del concedente, i seguenti oneri nessuno escluso o eccettuato:

- tutte le spese e gli oneri relativi al personale necessario all'espletamento del servizio compresi gli oneri derivanti dai servizi effettuati in orario notturno e festivo; l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione

- infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia così come ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
 - tutte le spese contrattuali e gli oneri dipendenti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale del contratto stesso, ivi comprese le spese per l'acquisto di materiali di consumo e per l'effettuazione delle attività didattiche.

ARTICOLO 23 **RESPONSABILITÀ**

Per quanto non regolamentato si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e computabili con la natura del servizio in oggetto; resta sempre però esonerato il Comune di Campo nell'Elba da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore ed a terzi potessero derivare dalla presente gestione.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto il concessionario si impegna, altresì, al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali e sensibili.

ARTICOLO 24 **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente ed il concessionario e che non si siano potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il foro di Livorno.

ARTICOLO 25 **NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MOTIVI DI ANTICORRUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1338 e 1339 del codice civile, si riporta l'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".*

ARTICOLO 26

ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dr. Sandra Landi


